



STATUTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA, FARMACIA E PREVENZIONE

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2023 Prot. n. 72298 del 06/03/2023

Entrata in vigore: 06 marzo 2023

Articolo 1 - Costituzione	1
Articolo 2 - Funzioni	1
Articolo 3 - Organizzazione	2
Articolo 4 - Assemblea di Facoltà	2
Articolo 5 - Consiglio di Facoltà	3
Articolo 6 - Presidente	4
Articolo 7 - Commissione paritetica Docenti-Studenti	4
Articolo 8 - Regolamento	4
Articolo 9 - Norme finali	4

Articolo 1 - Costituzione

1. La Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, di seguito denominata Facoltà, ai sensi dello Statuto di Ateneo, è costituita dai Dipartimenti di seguito elencati, i quali vi afferiscono in base a criteri paritetici:
 - a) Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna;
 - b) Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione;
 - c) Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie;
 - d) Dipartimento di Scienze Mediche;
 - e) Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie
 - f) Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione.
2. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Facoltà ha le seguenti funzioni:

- a) esprime parere obbligatorio in merito alle proposte di attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di studio di competenza;
- b) provvede all'incardinamento dei Corsi di studio interdipartimentali di competenza;
- c) coordina le attività didattiche dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di competenza e collabora, inoltre, ai progetti formativi dei Dottorati di ricerca dei Dipartimenti afferenti;
- d) coordina l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e supporto alla didattica conferiti a docenti esterni sui Corsi di Studio;
- e) su richiesta del Rettore, esprime pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione Emilia-Romagna per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale d'intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative assistenziali universitarie;
- f) coordina le strutture edilizie e gli spazi ad uso didattico in dotazione ai Dipartimenti al fine di razionalizzarne l'uso;
- g) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature e al funzionamento dei laboratori didattici nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio;
- h) si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato all'Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione afferente alla Ripartizione Didattica della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione;
- i) collabora all'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento.

Articolo 3 - Organizzazione

1. La Facoltà è così organizzata:
 - a) Assemblea di Facoltà
 - b) Consiglio di Facoltà
 - c) Presidente di Facoltà
 - d) Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La partecipazione agli organi di cui al precedente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 4 - Assemblea di Facoltà

1. L'Assemblea è costituita da:
 - tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti ai Dipartimenti della Facoltà;
 - il Responsabile della Ripartizione Didattica della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione o un suo delegato, i coordinatori delle Meta-strutture, i segretari amministrativi

dei Dipartimenti della Facoltà, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca, degli specializzandi, dei dottorandi di ricerca afferenti ai Dipartimenti, la rappresentanza di studenti presenti in Consiglio.

2. L'Assemblea di Facoltà ha funzione consultiva e si riunisce su richiesta del Rettore, o del Presidente o del Consiglio di Facoltà.

Articolo 5 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio svolge funzioni deliberanti su tutti i compiti della Facoltà, incluse le funzioni di gestione dei fondi assegnati alla Facoltà per la didattica, nonché funzioni di coordinamento logistico.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti le modifiche al presente Statuto, nel rispetto dello Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è composto da:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
 - b) i coordinatori dei corsi di studio di:
 - Medicina e chirurgia
 - Odontoiatria e protesi dentaria
 - Scienze motorie
 - Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata
 - Farmacia
 - Chimica e tecnologia farmaceutiche
 - Chimica
 - Biotecnologie
 - Scienze biologiche
 - Infermieristica
 - Fisioterapia
 - Biotecnologie mediche
 - Biotecnologie per la medicina traslazionale
 - Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta
 - Biotecnologie agrarie per la filiera agro-alimentare.
 - c) un rappresentante delle rimanenti lauree delle professioni sanitarie fra i coordinatori dei Corsi di studio rimanenti;
 - d) un rappresentante fra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca istituiti presso i Dipartimenti costituenti la Facoltà;
 - e) un rappresentante fra i Direttori delle Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà;

- f) un massimo di quattro rappresentanti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il Consiglio.
4. I rappresentanti nel Consiglio di Facoltà restano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
 5. Gli studenti restano in carica per due anni.

Articolo 6 - Presidente

1. Il Presidente coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Facoltà.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà stessa.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni, rinnovabile consecutivamente per un'unica volta.
4. Il Presidente, all'atto della nomina, indica almeno un Vice-Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, al quale possono essere attribuite specifiche deleghe previa approvazione del Consiglio di Facoltà.

Articolo 7 - Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. La composizione ed il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinate dal Regolamento della Facoltà.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a svolgere le seguenti attività:
 - monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati;
 - monitoraggio delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati;
 - formulazione di pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - redazione annuale di una relazione sullo stato dell'attività didattica che viene trasmessa al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità di Ateneo, al Consiglio di Facoltà, ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio interessati.

Articolo 8 - Regolamento

1. La Facoltà si dota di un proprio regolamento, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Articolo 9 - Norme finali

1. Le modifiche al presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto di Ateneo, sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà e successivamente approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente Statuto è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on Line di Ateneo.